Ente Parco di
Montemarcello-Magra-Vara
Parco Naturale Regionale

Sarzana 7/03/2016 Prot. n° 588 Allegati n.

Alla Regione Liguria
Dipartimento Ambiente
Settore VIA
protocollo@pec.regione.liguria.it

E p.c. vas@regione.liguria.it

Oggetto: Attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli artt.9 e 10 della L.R. 32/2012 e ss. mm. ii. relativa al Piano Particolareggiato degli Arenili e della Fascia Costiera del Comune di Ameglia (SP)- Parere - Rif. Prat. X088

Si fa seguito alla Vs. nota prot. n. PG/2016/8226 per comunicare che, con delibera del Consiglio dell'Ente n° 15 del 03/03/2016, l'Ente Parco ha espresso, in relazione alla procedura di VAS in oggetto il seguente parere:

"

Si premette, rilevato nel parere tecnico e sottolineato dal Consiglio, che lo Strumento Urbanistico attuativo presentato non contiene documentazione che chiarisca in maniera univoca la collocazione degli interventi rispetto alla zonizzazione del Piano del Parco. Pertanto l'Ente non è potuto giungere ad un'istruttoria completa ed accurata.

Sulla base quindi degli elementi attualmente in possesso del Parco, si esprimono le seguenti osservazioni.

Il Piano Particolareggiato relativo alla fascia costiera del Comune di Ameglia interessa sia il territorio del Parco Regionale Montemarcello Magra Vara, che i SIC - "Piana della Magra"- "Montemarcello"- e "Parco della Magra – Vara".

Aspetti urbanistico edilizi (rispondenza alla normativa di Piano di Parco)

Per quanto concerne le aree e le relative previsioni di progetto ricadenti in area Parco, dato atto che con nota prot. 77 del 14/01/2016 è stato chiesto al Comune di Ameglia di integrare i grafici dello SUA con la sovrapposizione delle componenti del Piano di Parco sui grafici di progetto al fine di comprendere la precisa ubicazione degli interventi previsti nello Sua e di porli in relazione alla pertinente norma di Parco, considerato che tali integrazioni non sono ancora pervenute, fatta salva ogni ulteriore e più puntale valutazione in merito alla programmazione proposta a seguito dell'acquisizione della documentazione richiesta, si rileva fin d'ora quanto segue:

- **zona di Fiumaretta**
  - l'intervento di realizzazione di stabilimento balneare ed attrezzature balneari (chiosco) pare ricadere, almeno in parte, in zona "Aree di Sviluppo della Fruizione Pubblica del Parco (AS sf1)"

regolate all'art. 65 del Piano di Parco e quanto proposto non risulta coerente con gli obiettivi e le previsioni della norma di Parco;

- **zona di Bocca di Magra**
  - l'intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento di circa 177 mq dell'edificio Baia dell'Angelo, ricadente in zona "Aree di Sviluppo delle attrezzature ricettive (ASsf3)", pare eccedere quanto ammesso dall'art. 67 delle NTA del Piano del Parco: infatti, se le previsioni di ricollocazione di edifici esistenti con le medesime destinazioni d'uso ora insediate paiono ammissibili in ragione di una riorganizzazione dell'area, paiono, invece, non ammissibili tutte le previsioni di sviluppo non coerenti con quanto previsto dalla norma (agriturismo - aziende ricettive all'aperto - insediamenti a destinazione residenziale perifluviali);
  - l'ampliamento di circa 195 mq, previsto nell'intervento di ristrutturazione dell'edificio Debi-Ross, ricadente in zona "Aree di Sviluppo delle attrezzature ricettive (ASsf3)", pare eccedere le previsioni contenute nell'art. 67 delle NTA del Piano del Parco (vedi motivazioni punto precedente); rimane, inoltre, da chiarire se una parte di ampliamento al piano secondo ricada o meno in zona "Riserva Generale Orientata boschiva di Montemarcello/Canarbino (RGObm)", nella quale valgono le norme del combinato disposto dell'art. 34 del Piano di Parco e 14 bis del Programma di recupero degli insediamenti ;
  - le previsioni di sistemazione dei terrazzamenti a monte della spiaggia, ed in particolare la realizzazione del chiosco con terrazza panoramica, paiono in contrasto con la normativa specifica della zona "Riserva Generale Orientata boschiva di Montemarcello/Canarbino (RGObm)" nella quale è ammessa la costruzione di manufatti finalizzati ad attività istituzionali del Parco (art.34 punto3) e di modeste attrezzature pubbliche o di uso pubblico, di sorveglianza antincendio, nonché la manutenzione del sistema di accessibilità esistente ed il suo potenziamento secondo quanto previsto dall'art. 38 (art. 34 punto 4).

Aspetti naturalistici ed ambientali

Considerazioni di carattere generale

Il piano comporta significative trasformazioni dell'area dei SIC interessati (SIC 1345101; SIC IT1345109 e SIC IT343502) il cui impatto complessivo può essere ritenuto mitigabile esclusivamente a condizione che siano previste adeguate misure volte al sensibile ed oggettivo miglioramento dello stato di conservazione e alla salvaguardia degli habitat di particolare pregio presenti con particolare riferimento alle aree umide, agli habitat 1210 - vegetazione annua delle linee di deposito marino-, 2110- dune mobili embrionali-, 2120 - dune mobili del cordone litorale con presenza di ammophila arenaria- e 2270 (PRIORITARIO)- dune con foreste di Pinus pinea, habitat 1130 - Estuari e habitat 1410 (pascoli inondati mediterranei) **oggetto peraltro delle Misure di Salvaguardia di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE approvate con DGR 1507 del 06/11/2009** che si richiamano integralmente.

Le presenti considerazioni sono da integrarsi con quanto già espresso nel parere relativo alla **VAS per il piano degli arenili di Sarzana** che si richiama integralmente ai fini di una valutazione complessiva degli impatti. Si auspica altresì un coordinamento tra le Amministrazioni Comunali anche nelle successive fasi realizzative e di cantiere al fine di minimizzare gli impatti sulla biodiversità.

Contenuti dello studio di incidenza

Si evidenzia che lo studio di incidenza non è stato redatto sulla base dei contenuti della DGR 30/2013 in particolare:

- non risultano adeguatamente definite le superfici e le caratteristiche dimensionali delle principali opere;
- non viene evidenziata la complementarietà con altri piani (piano spiagge del Comune di Sarzana) e con le opere di mitigazione degli argini in fase di ultimazione nello stesso Comune di Ameglia;

- non sono compiutamente elencati e quantificati gli habitat presenti nell'area oggetto di piano e nell'area vasta, i rilievi naturalistici svolti che dovrebbero essere opportunamente cartografati ed effettuati su base fitosociologica;
- non sono specificati i criteri per l'attribuzione degli indici di valore adottati per la valutazione degli interventi su base quantitativa (paragrafo 6);

Si evidenzia inoltre che:

- i contenuti dello studio non sono completamente coerenti e sovrapponibili con quanto riportato nelle tavole del SUA e pertanto gli impatti e le relative mitigazioni non corrispondono pienamente;
- lo studio, individuando (cfr. elaborato 03b) misure compensative pare già sottolineare un potenziale impatto negativo su habitat e specie tutelate non mitigabile. Si richiama a tal proposito l'art. 5 commi 8 e 9 della DPR 357/1997 e l'allegato B " iter procedurale della valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi" della DGR 30/2013 in relazione a piani e progetti con valutazione di incidenza negativa.

Impatti sugli habitat

Premesso che una valutazione degli impatti sugli habitat può essere eseguito solo disponendo di uno studio di incidenza esaustivo di tutti i contenuti della DGR 30/2013, ad un esame della documentazione allegata al rapporto ambientale si evidenzia quanto segue:

Il piano dovrà prevedere, ai fini di una valutazione positiva da parte dello scrivente ente gestore adeguate norme volte alla salvaguardia e miglioramento di detti habitat chiarendo la reale estensione degli habitat riqualificati e migliorati ed evidenziando che complessivamente non vi sia aumento del grado di antropizzazione del SIC.

A tal proposito occorre chiarire se il piano preveda l'individuazione di aree di riqualificazione dell'ambiente dunale (habitat 1210, 2120, 2110) e ricostruzione di tali ambienti. Per tali aree dovrebbe essere prevista una adeguata recinzione favorendo una percorribilità attraverso un sistema di passerelle al fine di consentire l'insediamento della vegetazione pioniera delle spiagge e delle dune costiere ed evitare disturbo antropico per calpestio. L'eventuale inserimento di specie dovrà essere esclusivamente eseguito con piante autoctone di provenienza locale selezionate tra le specie caratteristiche di tali habitat.

Il recupero degli habitat dovrà essere monitorato attraverso la realizzazione di rilievi fitosociologici e floristici che dovranno verificare l'avvenuta colonizzazione da parte della vegetazione pioniera delle spiagge e delle dune costiere anche al fine di apportare le opportune azioni correttive.

Per quanto riguarda **la realizzazione e/o demolizione e ricostruzione di strutture** all'interno dell'area SIC si precisa che le stesse non dovranno interessare gli habitat tutelati e dovranno essere realizzate su "palafitta" come specificato nello studio di incidenza (pagina 47) e non dovranno costituire, per loro dimensioni, un ostacolo al trasporto di sedimenti da parte del vento. L'area occupata da tali manufatti non dovrà essere superiore all'area attualmente occupata dai manufatti (edifici e aree pertinenziali) dagli stabilimenti esistenti in modo da evitare sottrazione di habitat. La permeabilità dei terreni deve rimanere allo stato attuale.

Per quanto riguarda la zona destinata a **parcheggio** al fine di evitare impatti non mitigabili sul SIC si ritiene che l'estensione della stessa debba essere commisurata alla superficie dei parcheggi esistenti da ricollocare senza perciò aumentare complessivamente le aree destinate a parcheggio e le aree antropizzate rispetto alla situazione attuale. Nella sistemazione delle aree a parcheggio si ritiene opportuno prevedere l'impianto di specie ad alto valore edafico per l'avifauna.

Le aree destinate a parcheggio dell'area della Sergiunca (sotto strada), vanno ad interessare aree segnalate dall'Università di Genova come "aree aventi caratteristiche ecologiche-ambientali di particolare interesse per la conservazione della fauna minore" (DIPTERIS, 2005, "LA VALORIZZAZIONE DELA FAUNA MINORE E DELLA VEGETAZIONE DEGLI AMBIENTI UMIDI D'ACQUA DOLCE NEI SIC: IT343502-PARCO MAGRA- VARA; IT1345109 MONTEMARCELLO; IT1345101 PIANA DELLA MAGRA;PARTE DI IT1345005 PORTOVENERE-RIOMAGGIORE-SAN BENEDETTO; IT134321 ZONA CARSICA DI PIGNONE"). Pertanto si ritiene che tali aree meritino una valorizzazione in senso naturalistico.

Nell'ambito dell'aree di intervento sono inoltre presenti una rete di canali e piccole zone umide ascrivibili in parte all'habitat 1410 per i quali si rende necessario elaborare una tavola specifica che evidenzi le interferenze delle opere previste con le suddette zone e le misure prescrittive da adottare per evitare disturbo alle stesse e fenomeni di degrado e/o inquinamento.

Impatti in fase di progettazione/gestione
La valutazione di incidenza relativa alla fase progettuale dovrà riguardare l'intervento nel suo complesso e non essere effettuata per stralci.

È prevista nelle NTA l'individuazione di siti per la realizzazione di aree di stoccaggio di materiale depositato sulle spiagge. Tali siti non potranno essere individuati all'interno degli habitat tutelati sopra elencati. In particolare si evidenzia che il dilavamento di tali materiali può comportare una salinizzazione del suolo e/o a fenomeni asfittici del terreno dannosi per il soprassuolo vegetale.

I percorsi di nuova realizzazione dovranno essere realizzati con fondo naturale e con passerelle in legno.

Per quanto riguarda l'intervento presso Bocca di Magra, si specifica che la realizzazione dell'area di retro spiaggia ed il recupero del percorso, ferma restando l'ammissibilità degli interventi ai sensi del Piano di Parco approvato con DCR 41/2001 non dovranno comportare artificializzazione dell'area.
" "

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Paola Carnevale)

ENTE PARCO DI MONTEMARCELLO - MAGRA - VARA
PARCO NATURALE REGIONALE

\\Server2003\dati\UT2\VAS PARERI\PP ARENILI E FASCIA COSTIERA\COMUNE DI AMEGLIA\Invio parere 07.03.2015.doc